


Pubblicato il 11/12/2023

N. 18574/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13178/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13178 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Marco Forlivesi, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Marina Bondi, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Università degli Studi «G. D'Annunzio», in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Antonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della valutazione di non ammissione a finanziamento del progetto denominato “ENHANCE” (settore SH4 “The Human Mind ad Its Complexity. Cognitive science, psychology, linguistics, theoretical philosophy”, “La mente umana e la sua complessità: scienze cognitive, psicologia, linguistica e filosofia teoretica”) presentato dal prof. Marco Forlivesi (professore ordinario presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara), quale Principal Investigator (PI), nell’ambito del bando indetto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) con Decreto Direttoriale (DD) n. 1409 del 14.9.2022;

-della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento approvata con Decreto Direttoriale (DD) n. 1247 del 2.8.2023;

-nonché, per quanto occorrer possa:

-del bando indetto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) con Decreto Direttoriale (DD) n. 1409 del 14.9.2022;

-Decreto Direttoriale (DD) n. 1580 del 14.10.2022;

-Decreto Direttoriale (DD) n. 490 del 7.4.2023;

-Decreto Direttoriale (DD) n. 576 del 2.5.2023;

-Decreto Direttoriale (DD) n. 1031 del 11.7.2023;

-Decreto Direttoriale (DD) n. 1351 del 25.8.2023;

-tutti i verbali del Comitato di Valutazione del settore di ricerca SH4 (non pubblicati e non noti al ricorrente);

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Marco Forlivesi il 24 ottobre 2023:

-del Decreto Direttoriale n. 1371 datato 1.9.2023 e pubblicato sul sito del Ministero in data 13.10.2023;

nonché per quanto occorrer possa:

- della nota del Ministero della Ricerca – Direzione Generale della ricerca AOODGRIC.REGISTRO n. 19222 del 6.10.2023;
- di ogni altro atto connesso e conseguente non noto al ricorrente, con domanda di risarcimento di tutti i danni patiti a causa dell'illegittima esclusione dalla graduatoria.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Marco Forlivesi il 28 novembre 2023:

- del verbale della riunione del Comitato di Valutazione dei progetti del settore SH4 datato 7 luglio 2023, rilasciato in data 31 ottobre 2023;
- del verbale della riunione del Comitato di Valutazione dei progetti del settore SH4 datato 24.5.2023, rilasciato il 17.11.2023;
- di ogni altro atto connesso e conseguente non noto al ricorrente

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- Rilevato che, alla odierna camera di consiglio, non sussistono i termini per l'esame del secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 28 novembre 2023 con allegata domanda cautelare, e che pende appello cautelare avverso l'ordinanza cautelare di rigetto, n. 7456 del 9 novembre 2023;
- Ravvisata conseguentemente la necessità di rinviare la causa, alla camera di consiglio indicata in dispositivo;
- Ritenuto, nelle more, di autorizzare la notifica per pubblici proclami del secondo ricorso per motivi aggiunti, disponendosi analoga autorizzazione per eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti, che la parte ricorrente intenda presentare;
- Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami deve avvenire mediante la

pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del MUR, con obbligo di pubblicazione nella sola pagina appositamente dedicata del sito del MUR (in atto, <https://www.mur.gov.it/it/atti-di-notifica>), con le modalità di seguito esposte:

-la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso;
- 4 - il testo integrale dei ricorsi per motivi aggiunti;
- 5 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i beneficiari ammessi a finanziamento collocati nella graduatoria oggetto di impugnativa, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi;
- 6- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

-il Ministero ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati, il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, come risultanti dall'elenco, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, di cui dovranno essere riportati gli estremi;

-l'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile nell'apposita sezione denominata

“atti di notifica”;

3) dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati, con integrazione dell’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

-Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

-le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento dei prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 5 (cinque) dal primo adempimento;

-parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l’importo eventualmente richiesto per l’attività di pubblicazione sul sito;

-considerato che la presente autorizzazione deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti (cfr. TAR Lazio, Sez. Terza-quater, ord. pres. 6517 del 5 ottobre 2023), con decorrenza del termine perentorio per la pubblicazione di giorni 10 (dieci) dal deposito del nuovo eventuale ricorso per motivi aggiunti, con deposito della prova del compimento dei prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 5 (cinque) dal primo adempimento;

-si rinvia alla camera di consiglio del 17 gennaio 2024, per il prosieguo dell’esame dell’istanza cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter):

-dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

-rinvia alla camera di consiglio del 17 gennaio 2024, per l'esame dell'istanza cautelare.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario, Estensore

Roberto Maria Giordano, Referendario

L'ESTENSORE

Gabriele La Malfa Ribolla

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO